



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.9729/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari III, II e V

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di suino nero di razza casertana" (Reg.Gen.n.375)

Ad iniziativa del Consigliere Gennaro Oliviero.
Depositata il 9 settembre 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare per l'esame;
II e V Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **24 SET. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di suino nero di razza casertana”

Ad iniziativa del Consigliere Gennaro Oliviero

Ruolo Generale n.375



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La Regione Campania ha tra i suoi compiti anche quello di valorizzare le razze ed i prodotti autoctoni del suo territorio.

Il compito, l'impegno ed il contributo a divulgare la conoscenza della materia storico-culturale riguardante il Maiale Nero Casertano e le sue nuove collocazioni economiche nella realtà agricola Campana, Nazionale ed Europea è il principio ispiratore di questa disposizione legislativa che tende a valorizzare e promuovere il commercio della carne e dei suoi derivati, in sintonia con i programmi di sviluppo agricolo regionale senza interferire con le disposizioni degli aiuti comunitari.

Le origini e la presenza di questa razza nel territorio sono estremamente connessi agli intenti di riqualificare un animale quasi del tutto scomparso nel periodo post-bellico per lo spopolamento delle aree agricole, ma che, fortunatamente, è stato recuperato grazie ad alcuni coraggiosi allevatori che negli antichi areali d'origine, hanno investito risorse e capitali per recuperare questa antica razza suina, e precisamente:

- Il territorio del, degli Aurunci e degli Ausoni, a confine settentrionale con la regione Lazio.*
- Il territorio dell'Alto Casertano, che segna assieme alle catene del Matese, del Monte Maggiore " area caietina" e ai rilievi del comune di Roccamonfina, il confine nord della regione Campania.*

Se allevati allo stato brado sfruttano i prodotti di aree non agricole che gli umani abbandonano, potrebbero essere definiti dei piccoli termovalorizzatori, inoltre, non interferiscono con le aree riservate agli erbivori: capre, pecore, bovini e cavalli. Se invece il maiale è allevato in modo stabulare, viene alimentato in gran parte con i residui alimentari e con quelli agricoli;

- del maiale si sfrutta ogni cosa: la carne, il grasso, il sangue e le interiora in cucina, la pelle ed i tendini per l'illuminazione, le ossa per ricavarne strumenti e anche ornamenti.*



Consiglio Regionale della Campania

L'allevamento "casereccio" del maiale ha necessità di essere ripristinato o quantomeno tutelato nel suo aspetto culturale, poiché il maiale non è solo cibaglia per sopravvivere, ma è ancora indispensabile strumento di trasmissione e conoscenza nel rapporto interdisciplinare tra le nostre discendenze e il loro habitat, valorizzando così i nostri territori e la nostra antica tradizione contadina (vedi " Terra di Lavoro ")

Contribuire alla valorizzazione di tale prodotto di eccellenza che veicolerebbe immagini e sapori della nostra regione, creando sviluppo e occupazione , è un obbligo legislativo improcrastinabile che vada ad inserirsi nella filiera agricola di eccellenza che ha reso famosi i nostri vini campani, la mozzarella di bufala, la mela annurca, l'olio, e tanti altri prodotti che hanno portato sviluppo e reddito al nostro territorio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
(Finalità)

1. La regione Campania promuove la valorizzazione, la diffusione ed il commercio della carne di suino nero di razza casertana e dei suoi derivati.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2
(Ambito di applicazione)

1. E' da considerarsi zona regionale di allevamento e di trasformazione del "suino nero di razza casertana" tutto il territorio della Regione Campania(, con la sola esclusione dei territori non utilizzabile a tale scopo secondo le leggi ed i decreti in materia agraria).
2. Sono da considerare "suini neri di razza casertana" tutti i suini iscritti al registro anagrafico di razza ed i loro figli, provenienti da allevamenti riconosciuti e certificati come razza casertana dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini (A.N.A.S.) e/o da suoi delegati.
3. Si intendono per suoi derivati tutti i prodotti ottenuti esclusivamente dalla trasformazione delle carcasse di suini neri di razza casertana con la sola aggiunta degli ingredienti necessari alla trasformazione (aromi ecc.)



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Identificazione del prodotto e dei soggetti della filiera)

1. La carne di suino nero di razza casertana risulta il prodotto ottenuto dalla macellazione di animali di razza casertana nati ed allevati nel territorio della Regione Campania (così come previsto dall'art. 2 comma 1 e 2)
2. Le aziende di riproduzione, i centri di ingrasso, gli impianti di: macellazione, sezionamento e trasformazione per poter usufruire di contributi da parte della Regione Campania devono essere ubicati all'interno del territorio della Regione stessa.
3. In attesa dell'approvazione del disciplinare di allevamento del suino nero di razza casertana da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Le aziende dovranno adottare le tecniche di allevamento, stabulazione e alimentazione, previste per legge dall'attuale normativa in materia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Valorizzazione e commercializzazione)

1. La valorizzazione del prodotto è un aspetto fondamentale per un adeguato sviluppo di tutta la filiera produttiva, in maggior conto gli allevamenti e le aziende di trasformazione.
2. La valorizzazione del prodotto e la sua promozione si pongono l'obiettivo di incrementare il consumo di carne di suino nero di razza casertana e dei suoi derivati, su tutto il territorio nazionale ed estero, (attraverso una maggiore conoscenza della salubrità del prodotto, delle sue caratteristiche organolettiche, oltre che della sua tipicità, la tradizionalità delle lavorazioni attraverso un processo di rintracciabilità).



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5
(ConSORZI di valorizzazione)

1. Allevatori, macellatori ed imprese di trasformazione della filiera della carne di suino nero di razza casertana e dei suoi derivati possono costituire, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, consorzi di valorizzazione il cui atto costitutivo e lo statuto prevedono espressamente il perseguimento, senza fini di lucro, della valorizzazione e della promozione della carne di suino nero di razza casertana e dei suoi derivati.
2. Lo statuto dei consorzi di valorizzazione dovrà prevedere, altresì, espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, a tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva della carne di suino nero di razza casertana e dei suoi derivati.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
(Finanziamenti)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è concesso ai consorzi di valorizzazione di cui all'articolo 5 un contributo annuo per attività di promozione quali divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni ovvero la partecipazione a manifestazioni simili sulla base di programmi di attività annuali. Le attività di promozione possono prevedere con le associazioni di ristoratori le relative incentivazioni per l'inserimento della carne di "suino nero di razza casertana" e dei suoi derivati nei loro menù. Le attività di promozione e valorizzazione debbono esaltare la tracciabilità del prodotto carne di "suino nero di razza casertana" e suoi derivati, nonché le forme di controllo veterinario lungo tutta la filiera di trasformazione dell'animale.
2. Il contributo annuo non può superare la misura del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata sui programmi di attività (presentati dai consorzi di valorizzazione).
3. Presso l'assessorato dell'agricoltura è istituita appositamente commissione tecnica, presieduta dal capoparea, al fine di valutare le proposte di attività di valorizzazione e di promozione della carne di "suino nero di razza casertana" e dei suoi derivati per l'ammissibilità di finanziamenti di cui al presente articolo.
4. A seguito del riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del consorzio di tutela della carne di "suino nero di razza casertana" e dei suoi derivati, gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti esclusivamente al consorzio di tutela medesimo.
5. Gli oneri per l'attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio, con l'istituzione delle unità revisionale di base 7.29.65 di un apposito capitolo denominato "promozione e valorizzazione della carne di "suino nero di razza casertana" e dei suoi derivati".
6. La durata del regime di aiuti di cui ai commi 1 e 2 è di anni 5 .
7. Le iniziative di valorizzazione e promozione della carne di "suino nero di razza casertana" e dei suoi derivati possono prevedere contributi alle aziende suinicole al fine di incentivare l'allevamento di suini neri di razza casertana.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

(Accesso ai finanziamenti)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa annualmente i termini e le condizioni per la presentazione delle istanze di finanziamento dei relativi programmi per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 6.
2. La selezione e valutazione delle istanze di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) numero di aziende di allevamento presenti nel consorzio;
 - b) validità delle attività promozionali previste nei programmi;
 - c) rappresentatività territoriale del consorzio;
 - d) numero di aziende aderenti al consorzio, così come definite all'articolo 5, comma 1;
 - e) consistenza della platea sociale e volume d'affari;
 - f) collegamento funzionale tra le aziende aderenti al consorzio nell'ambito della filiera.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8
(Procedure attuative)

1. Le procedure attuative di cui alla presente legge trovano regolare applicazione, fermo restando che l'esecutività dei provvedimenti di concessione del finanziamento è subordinata al parere di conformità della commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.